



European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

6 September 2017

Case Document No. 1

Unione Sindicale di Base (USB) v. Italy
Complaint No. 152/2017

COMPLAINT
(Italian)

Registered at the Secretariat on 12 July 2017



STUDIO LEGALE GALLEANO

Department of the European Social Charter Directorate
General Human Rights and Rule of Law Council of Europe
F-67075, Strasbourg Cedex

Alla cortese attenzione del Segretario Esecutivo del Comitato
Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa

RECLAMO COLLETTIVO

ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Regolamento addizionale alla Carta Sociale
Europea che prevede un sistema di reclami collettivi

*

INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ORGANIZZAZIONE SINDACALE RECLAMANTE USB

1. L'USB – Unione sindacale di base – settore pubblico impiego (v. statuto, in allegato 1), via dell'Aeroporto 129 00175 – ROMA, Tel: 06.59640004, Fax: 06.54070448 Email: usb@usb.it, codice fiscale e partita IVA 97207930583, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Daniela Mencarelli, nata a Peschici il 15.01.60 CF. MNCDNL60A55G487P, è una associazione sindacale che rappresenta e assiste i lavoratori pubblici a livello nazionale e la sua struttura raccoglie adesioni, che ne fanno una delle più rappresentative.
2. La consistenza associativa dell'USB risulta dalla dichiarazione dell'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) che ne certifica la maggiore rappresentatività nel settore pubblico (all. 2).
3. Nel presente reclamo collettivo l'USB è rappresentata dalla citata signora Mencarelli. Il domicilio eletto ai fini del presente reclamo è presso gli indirizzi di posta elettronica d.mencarelli@usb.it e recapiti telefonici 3473804420.
4. USB Unione sindacale di base, ai fini della presente denuncia, si avvale dell'assistenza degli avvocati Sergio Galleano del foro di Milano (CF. GLLSRN52E18F205N), Ersilia De Nisco del foro di Roma



(DNSRSL79T68A783N) e Federico D'Elia (DLEFRC81A08F205B) del foro di Milano.

Posta elettronica di riferimento: roma@studiogalleano.it

*

Parte contraente che ha violato la Carta Sociale Europea: ITALIA

*

IN FATTO

5. Il vecchio inquadramento professionale dei dipendenti dei Ministeri italiani, compreso quindi anche quello della Giustizia, oggetto del presente reclamo, prevedeva nove categorie. Le prime tre riguardavano le mansioni di natura prettamente esecutiva (i cd. "ausiliari", quelle dalla 4° alla 6° le mansioni di impiegato d'ordine e le ultime tre le mansioni di concetto o direttive.

6. Il CCNL Ministeri 1998 – 2001 (all. 3) aveva rivisto la classificazione dei lavoratori disponendo che le precedenti ex nove categorie venissero raggruppate in tre diverse aree, la A (in cui confluivano le ex 1°, 2° e 3° categoria), la B (le ex 4°, 5° e 6°) e la C (le ex 7°, 8° e 9°).

7. Il contratto collettivo integrativo Ministero – Giustizia del 05 aprile 2000 (all. 4) all'art. 24 definisce le mansioni degli "ausiliari":

Area funzionale A

Posizione economica A1

Lavoratori che sono di supporto alle varie attività (quali, a titolo solo esemplificativo, movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie, con eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e consegna corrispondenza) e provvedono al ricevimento al pubblico.

Profilo professionale di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (D.P.R. 1984 n.1219 e successive modifiche) e



dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato: addetto servizi ausiliari e anticamera.

8. Si tratta di mansioni di estrema semplicità le quali, a seguito della modernizzazione ed automazione (nonché informatizzazione) della pubblica amministrazione non vengono sostanzialmente più svolte se non in minima parte. Non è un caso, del resto, che mentre nelle aree B e C, la contrattazione collettiva del 1998 aveva individuato diverse posizioni economiche all'interno delle aree (almeno tre per ciascuna area: cfr. all. A al citato CCNL), nell'area A non era prevista alcuna differenziazione professionale.

9. L'allegato 5 del citato Contratto collettivo integrativo giustizia 05 aprile 2000 al comma 2 definiva i criteri per il passaggio degli ausiliari :

protocollo d'intesa sui criteri selettivi per il passaggio da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore.

Le parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla firma del contratto integrativo le procedure di svolgimento del corso concorso previsto dall'art. 15 lett. A del CCNL con riferimento al personale inquadrato nella posizione economica dell'area inferiore ricompresa nella stessa figura professionale della posizione iniziale dell'area immediatamente superiore.

2. In sede di prima applicazione, per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione economica iniziale dell'area B, nel rispetto della regola concorsuale stabilita dal contratto collettivo nazionale, saranno previsti, entro lo stesso termine, percorsi selettivi semplificati, caratterizzati da durata contenuta e da verifica finale di idoneità.

10. All'approvazione di tale contratto, si è più volte tentato nel ministero della giustizia di avviare i processi di progressioni verticali tra le aree e all'interno delle aree, bloccati sempre per ricorsi accolti dai giudici e molto spesso per incapacità dell'amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità (cfr. sul punto, la sentenza 18.12.2014 del Tribunale di Verona che riassume tutta la vicenda: all. 5).



11. Il 21 maggio 2001, infatti, a seguito di ripetuti accordi (5.02.2000: all. 6; febbraio 2001: all. 7; 10.05.2001: all. 8) il Ministero aveva previsto il passaggio di 3200 ausiliari dall'area A alla B (all. 9), ma tale disposizione non aveva mai avuto seguito alcuno, tanto che il 09.02.2006 (all. 10) le parti, a seguito di diversi incontri, si impegnavano ancora al completamento delle procedure di riqualificazione.

12. Di seguito, numerosi sono stati gli accordi che prevedevano l'inizio delle riqualificazioni, sempre senza esito alcuno,.

13. L'effetto di tale confusa situazione è che la progressioni tra le aree e all'interno delle aree non sono mai state effettuate, perché il Ministero, adducendo la confusione della giurisprudenza italiana, ne ha approfittato per bloccare ogni progressione (e così risparmiare sui fondi che avrebbero dovuto alimentare gli avanzamenti di carriera dei dipendenti), anziché intervenire con provvedimenti normativi che rendessero possibile l'attuazione delle intese sindacali.

14. Gli appartenenti all'area A hanno subito, più degli altri, questa sorte e solo il 5% del totale degli ausiliari in organico (circa 200 persone), contro il 30% circa dei lavoratori appartenenti alle altre aree, hanno usufruito di una piccola progressione economica diventando "A1 super", senza che però questo superasse la situazione di *empasse* che affliggeva gli appartenenti all'area A, costretti a svolgere sin dagli anni '90 sino ad oggi mansioni che esorbitavano dalle formali competenze dell'area di appartenenza (all. 11-16: se ne producono alcuni per non appesantire il fascicolo, con riserva di allegarne altri nel prosieguo) senza alcun riconoscimento economico (salvo per i pochi che agivano in giudizio: v. all. 17 e 18) e, soprattutto, senza alcuna prospettiva di carriera.

15. Dunque, come si vede dalla documentazione prodotta, sia per il sostanziale venir meno delle mansioni originariamente previste per gli appartenenti all'area ed anche in ragione dei progressivi provvedimenti adottati nell'ultimo ventennio dal Parlamento italiano di riduzione del personale e blocco del turn over, gli appartenenti all'area A sono, con il passare del tempo, stati "riciclati" nello svolgimento di mansioni superiori, di fatto riconducibili alla superiore area B e in



supporto al personale delle aree superiori, senza nessun riconoscimento della svolta ed acquisita professionalità.

16. Gli ausiliari svolgono le loro mansioni presso tutti gli uffici giudiziari (Giudici onorari, Tribunali, Corti di appello, Procure, ecc.) e le sedi centrali del ministero della giustizia (Cassazione, Direzione nazionale antimafia – Ministero - Procura Generale c/o la Cassazione) e in tantissimi casi, oltre a svolgere i loro compiti, sono utilizzati in mansioni anche di concetto che presuppongono una conoscenza specifica.

17. In particolare, gestiscono gli archivi in totale autonomia, scannerizzano e protocollano elettronicamente corrispondenza e atti, utilizzano strumenti informatici, giornalmente, per svolgere le normali pratiche di lavoro ma, cosa molto più importante, oltre a collaborare con loro, sostituiscono, all'occorrenza, i colleghi di lavoro operatori giudiziari, assistenti giudiziari e cancellieri.

18. La sigla del nuovo contratto collettivo, avvenuta in data 14.9.2007, con effetto 2006 – 2009 (all. 19) ha poi modificato la classificazione dei lavoratori, prevedendo sempre tre aree (ora rinominate I, II e III nelle quali confluiscono rispettivamente le precedenti aree A, B e C) e prevedendo diverse fasce retributive: da F1 a F3 per la prima area, da F1 a F6 per la seconda area e da F1 a F7 per la terza (cfr. tabella B al ccnl).

19. L'intervento è, almeno in teoria, di una certa importanza, poiché mentre il precedente ccnl del 1998 prevedeva posizioni professionali differenziate all'interno delle varie aree (B1, B2.... e C1, C2...., esclusa, come detto, l'area A), con l'indicazione delle specifiche mansioni di competenza per ciascuna posizione professionale, il nuovo inquadramento operato dal ccnl 2006 – 2009, detta declaratorie professionali solo per le fasce (I°, II°, III°....), all'interno delle quali dovrebbero individuarsi mere posizioni economiche (F1, F2, F3, F4 ecc.).

20. Questa, in realtà, è una finzione giuridica, poiché tuttora, alle fasce economiche corrisponde l'affidamento di mansioni via via caratterizzate da maggiore professionalità. In altri termini ad un dipendente inquadrato nella seconda area (di fascia II° o III°) vengono affidate le mansioni più semplici della



declaratoria della fascia di appartenenza, mentre gli appartenenti alle posizioni economiche superiori vengono impiegati nelle funzioni della fascia di appartenenza che richiedono maggiore esperienza e professionalità.

21. Così nel nuovo inquadramento delineato dal nuovo contratto figurano ora, nella I° fascia tre posizioni economiche (F1, F2, ed F3) che però – in quest’area e per i motivi detti circa il progressivo venir meno delle mansioni originarie - definiscono unicamente la differenziazione retributiva. Tutti gli “ausiliari”, infatti, sono poi stati posizionati nella posizione economica F2 e solo una parte i F3. Ciò, se ha comportato qualche beneficio economico, non ha mutato la loro posizione professionale, restando la discrasia tra il loro formale inquadramento e le mansioni concretamente svolte, senza alcuna possibilità di future progressioni né professionali né economiche.

22. Il nuovo contratto 2006-2009, rendendosi conto del problema sollevato in questa sede, ha altresì tentato di porre rimedio alla situazione dell’ex area A (ora area I) che si è sopra descritta e, con una disposizione transitoria di cui all’art. 36, ha così disposto:

In via eccezionale ed in prima applicazione del presente contratto, al fine di favorire i processi di riorganizzazione delle Amministrazioni, la contrattazione integrativa potrà promuovere iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare i passaggi del personale in servizio all’entrata in vigore del presente contratto dalla Prima alla Seconda Area nel rispetto delle percentuali previste per l’accesso dall’esterno. All’onere derivante da detti passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all’art 31 del CCNL del 16 febbraio 1999 come integrato dai successivi CCNL.

23. In sede di CCI Giustizia (all. 20), poi, sottoscritto il 29 luglio 2010 venivano poi così diversamente definite le relative mansioni: “Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l’ausilio degli strumenti in dotazione, anche informatici. Lavoratori che svolgono le seguenti attività: movimentazione fascicoli, oggetti, documenti, e materiale librario; fotocopiatura e fascicolazione copie; ritiro e consegna



corrispondenza; provvedono al ricevimento al pubblico” ampliando, pertanto, le mansioni ed adeguandole alla modernità dei tempi, visto il progressivo avanzamento dell’informatizzazione dell’Amministrazione Pubblica.

24. Nello stesso CCI si concordava:

Articolo 64

(Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Anno 2009 e residuo Anno 2008)

Le risorse del fondo unico di amministrazione per l’anno 2009, ammontanti a complessivi € 104.331.899,00 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, ma già al netto della spesa annua relativa alle maggiorazioni retributive delle posizioni “SUPER” attribuite negli anni 2002/2007 sono destinate a promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi ed a tal fine utilizzate:

a) *nella misura massima di € 75.102.405,98 per consentire le progressioni economiche indicate al successivo articolo 65¹ con decorrenza, all’esito delle procedure, dal 1° gennaio 2009.*

b) *nella misura di € 140.022,00 per finanziare n. 270 passaggi del personale inquadrato nel profilo professionale dell’Ausiliario (Prima area) nel profilo professionale dell’Operatore giudiziario (Seconda area), ai sensi dell’articolo 36 del CCNL sottoscritto il 14 settembre 2007, posti disponibili per l’accesso dall’interno in relazione alle vacanze verificate al 28 febbraio 2010, con decorrenza, per ciascuno, dal giorno dell’immissione in possesso nel nuovo*

¹ Cos l’art. 65 citato: **Articolo 65 (Progressioni economiche nel Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi per l’anno 2009)**

In sede di prima applicazione la partecipazione alle procedure per gli sviluppi economici all’interno delle aree, di cui al presente CCNI, è consentita a tutto il personale di ruolo del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, in servizio al 1° gennaio 2009.

In relazione alla disposizione contenuta al comma 1, le parti concordano di destinare al finanziamento degli sviluppi economici all’interno delle aree, per l’anno 2009, una quota del FUA, pari a € 75.102.405,98, destinata a consentire complessivamente n. 41.514 progressioni, evidenziate in dettaglio nell’**Allegato I**, con decorrenza, per ciascuno, all’esito delle procedure, dal 1° gennaio 2009.

Nell’ambito dei passaggi economici sopra indicati la distribuzione dei posti destinati a ciascun profilo professionale, nell’ambito di ciascuna area e fascia economica, è determinata dall’Amministrazione subito dopo l’inquadramento del personale nei nuovi profili professionali.



profilo. Detti passaggi verranno, comunque, effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, anche in relazione al rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno.

25. Nella contrattazione sul FUA degli anni successivi si è proceduto ad accantonare tale cifra per finanziare i (pochi) 270 passaggi degli ausiliari ma l'amministrazione non ha mai dato seguito neppure a questo limitato provvedimento.

26. Nell'accordo siglato il 26 aprile 2017 (all. 21) all'art. 6 (Programmazione degli interventi) alla lettera e) l'amministrazione si impegna ad *“Avviare, a partire da ottobre 2017, l'attuazione dell'articolo 64, comma 1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente”*.

27. In data 14 giugno 2017 c'è stato un ulteriore incontro al ministero con all'ordine del giorno “contrattazione FUA 2016” e nella bozza presentata dall'amministrazione si ripete il rituale, in sostanza, si accantona la stessa cifra per lo stesso scopo. Da notare che nello stesso accordo è previsto il passaggio di tutti i cancellieri dalla seconda area alla terza, mentre per gli ausiliari solo dei 270 per i quali era già stato effettuato l'accantonamento del FUA nel 2010 e che, anche per i cancellieri, esiste lo stesso problema del passaggio di area.

28. Inoltre, altra sigla sindacale firmataria del CCI Giustizia del 2010 ha promosso un ricorso contro il Ministero affinché bandisse il concorso per gli ausiliari. Il Giudice del Tribunale di Roma con sentenza n. 7681/2016, depositata in data il 22 settembre 2016 (all. 22), ha rigettato il ricorso in oggetto con motivazione che si trascrive: *“Ad avviso della scrivente le domande non meritano di essere accolte perché la disposizione collettiva invocata non attribuisce diritti immediatamente precettivi per il sindacato e gli iscritti, limitandosi la disposizione di cui all'art. 64 CCNL integrativo a richiamare l'art. 36 del Contratto di Comparto, che a sua volta prevede come facoltativo ‘la promozione*



delle iniziative di riqualificazione', senza che lo stesso art. 64 detti un disciplina più specifica sui tempi e modalità concrete di attuazione dei dedotti passaggi.”

29. Analogamente, i lavoratori di altri Ministeri, avviavano procedure simili, con risultati del tutto contraddittori. Dopo una prima sentenza positiva (per i dipendenti del Ministero dei Trasporti: all. 23), rimasta isolata, il successivo contenzioso si è bloccato ottenendo (Ministero dell'interno) la declaratoria di competenza del giudice ordinario da parte del TAR Lazio (sentenza 8697/2014: all. 24) e, per altro verso (Ministero dei Beni culturali) la competenza del TAR da parte della Corte di appello di Firenze (sentenza 826/2016: all. 25).

30. Solleviamo il Comitato, per il momento, dal racconto delle vicissitudini giudiziarie italiane in merito al giudice competente a decidere: la conclusione è che, allo stato, e dopo quasi vent'anni dalle prime intese sindacali finalizzate alla soluzione del problema degli “ausiliari” del Ministro della Giustizia ci si trovi nella situazione di fatto descritta e che viene ora portata all'attenzione di questo Comitato.

LE VIOLAZIONI DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA DI CUI SI CHIEDE L'ACCERTAMENTO AL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

31. Il diritto al lavoro e a condizioni di lavoro eque e dignitose, è stato espressamente previsto dalla legislazione italiana a livello costituzionale ed è ampiamente riconosciuto e tutelato dalla Carta Sociale Europea.

32. L'USB ha diritto, come associazione sindacale, di intraprendere azioni a protezione degli interessi occupazionali degli associati anche nell'ambito dei giudizi nazionali, come ha fatto (v. Corte EDU, Unison c. Regno Unito, 10 gennaio 2002, ricorso n. 53574/99) e di ottenere dalla giurisdizione italiana l'accertamento dei diritti dei propri rappresentati.

33. L'USB ha patrocinato, a mezzo dei suoi legali diverse cause avanti ai giudici italiani senza ottenere alcuna tutela per i lavoratori precarizzati aderenti al sindacato,



con inevitabili riflessi sulla sua credibilità.

34. La giurisprudenza del giudici italiani, come si è visto, si presenta come del tutto negativa (per un motivo o per l'altro e per la complicazione del sistema giudiziario italiano diviso tra la giurisdizione in tema di pubblico impiego del giudice amministrativo e di quello ordinario del lavoro in continuo conflitto e con un continuo palleggiamento dei contenziosi tra una giurisdizione e l'altra) in merito alla possibilità di attuazione a tutti gli effetti sia delle intese sindacali raggiunte che dell'effettivo riconoscimento della professionalità di fatto raggiunta dai lavoratori ausiliari. Tale situazione è conseguenza del fatto che per la giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite (e del Consiglio di Stato italiano), il passaggio tra posizioni economiche all'interno delle aree o fasce è competenza del giudice del lavoro, mentre il passaggio tra un'area o fascia e l'altra costituisce una nuova assunzione (cfr., sul punto, il reclamo già presentato a questo Comitato dal sigla UNADIS per gli ex dirigenti dell'Agenzia delle entrate) e presuppone l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che non viene mai data e che non è agevolmente impugnabile in sede giurisdizionale trattandosi di un atto di alta amministrazione).

35. Tutto ciò, paradossalmente, viene giustificato con la necessità di un concorso (previsto obbligatoriamente dall'art. 97 Costituzione italiana che prevede l'accesso ai pubblici impieghi tramite concorso), laddove invece, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categoria più basse, come quelli dell'area II° fascia, F1, dove avrebbero dovuto transitare i lavoratori ausiliari, avviene non tramite concorso, ma con il semplice avviamento dall'ufficio di collocamento e una prova di idoneità che è stata sempre inibita agli Ausiliari (sul punto vedi l'isolata sentenza del Tar Lazio prodotta quale all. 23).

36. I comportamenti della Amministrazione pubblica italiana e della magistratura che negano il diritto alla riqualificazione professionale del personale ausiliario del Ministero della giustizia costituiscono di fatto un manifesto vulnus all'attività sindacale dell'USB e delle altre Organizzazioni sindacali le quali, pur avendo ottenuto, con il contratto collettivo del 1998-2001, del 2006-2009 e con gli accordi di Ministero, l'impegno del Ministero del Giustizia a dare l'avvio alla riqualificazione dei dipendenti ausiliari, si

**STUDIO LEGALE GALLEANO**

trova poi di fatto a non poter ottenere che tale percorso trovi un avvio concreto.

37. D'altro canto, i lavoratori si vedono costretti a svolgere mansioni che esorbitano il loro livello di inquadramento e, pur trovandosi in una situazione nella quale svolgono di fatto le medesime mansioni dei loro colleghi inquadrati nella II area, non ne hanno, da un lato, il riconoscimento formale e, soprattutto, sono del tutto esclusi dalla possibilità di progressioni economiche le quali, come si è detto, pur essendo sotto il profilo strettamente formale mere posizioni economiche, di fatto, indentificano posizioni professionali ben precise, tanto che determinati compiti vengono affidati ad appartenenti alle posizioni F1, mentre altri, caratterizzati da una più alta professionalità, sono affidati ad appartenenti a F2, f3, e così via.

38. In altri termini agli ausiliari è inibita alcuna possibilità di progressione professionale, poiché rimangono e rischiano di rimanere per tutto il resto del loro rapporto "inchiodati" nella stessa area, senza nessuna possibilità di progressione professionale (pur essendo impiegati, di fatto, in mansioni riferibili alle aree professionali superiori).

39. Per portare un ulteriore esempio di contraddizione derivante dall'attuale sistema di inquadramento, va considerata la posizione tra gli ausiliari e i conducenti di automezzi. Prima della trasformazione delle qualifiche in aree (ccnl 1998-2001), la differenza di inquadramento tra le due qualifiche era di un solo livello, ovvero, al 3° livello gli ausiliari ed al 4° livello gli autisti. Poi, con l'avvento delle aree, i conducenti sono stati rinominati anche loro con la qualifica di "ausiliari" ma inseriti nella posizione economica B1. Attualmente, hanno riacquisito la qualifica di conducenti di automezzi e sono inquadrati nella seconda area, nella posizione economica F2, stesso inquadramento degli assistenti giudiziari. Morale, da un solo livello di distacco, siamo passati a due livelli: gli ausiliari sono quindi rimasti "incastrati" nella prima area, senza nessuna possibilità di progressione professionale, mentre i conducenti hanno potuto progredire dalla posizione F1 della II area da F1 a F2.

40. Ma non solo, negli ultimi anni, le Amministrazioni pubbliche italiane sono state oggetto di un processo di mobilità che ha visto appartenenti a diversi Enti (es. Croce Rossa) che ha visto i lavoratori di categorie più basse (comparabili quindi con



l'inquadramento degli ausiliari del Ministero della giustizia) transitare alle dipendenze del Ministero della Giustizia. Tali dipendenti, in violazione della tabella Madia (funzione pubblica), in virtù della comparazione dei vari uffici pubblici, dovevano essere inquadrati nella prima area, posizione economica F2 (corrispondente a quella degli ausiliari della giustizia) e sono stati, invece, inquadrati nella seconda area, posizione economica F1, senza avere alcuna conoscenza dell'ambiente "giustizia". Possiamo, inoltre, aggiungere che nel 1991 sono entrati in "area II" (a suo tempo IV livello) anche alcuni lavoratori trimestrali, con un concorso "ad hoc", per soli titoli, che è stato inibito, anche in quell'occasione, agli Ausiliari. Una medesima operazione si è ripetuta nel 1998 ed ora è in previsione la stabilizzazione dei lavoratori "precari" della giustizia, anche in questa circostanza, scavalcando, per l'ennesima volta, gli ausiliari.

41. Ebbene, tali dipendenti, che spesso vengono istruiti nelle mansioni da svolgere presso il Ministero anche dagli "ausiliari" di cui al presente reclamo (ricordiamo: inquadrati nella I° area professionale), sono stati tutti inquadrati nella II area, con conseguente possibilità, quindi, di svolgere le mansioni corrispondenti a tale area con il giusto riconoscimento della professionalità via via acquisita e la possibilità di progredire all'interno dell'area migliorando la loro retribuzione in occasione delle progressioni ciclicamente indette dalla contrattazione collettiva.

42. Ciò comporta le violazioni delle seguenti norme della Carta sociale:

- **articolo 1**, impegno n. 2, poiché lo Stato italiano è venuto meno all'impegno di riconoscere tra i suoi principali obiettivi e responsabilità, per diverse centinaia di lavoratori pubblici inseriti nell'attività istituzionale del Ministero della Giustizia, la realizzazione ed il mantenimento di livelli di professionalità, nonché all'impegno di tutelare in modo efficace il diritto di detti lavoratori di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso, così costringendoli allo svolgimento di mansioni cui non corrisponde un riconoscimento professionale adeguato, e ciò nella sua triplice veste di legislatore, giudice e datore di lavoro, nonché controllore dell'applicazione del diritto dell'Unione europea in Italia;
- **articolo 4**, impegno n. 4, poiché lo Stato italiano è venuto meno, come datore di lavoro, all'impegno di riconoscere a centinaia di dipendenti del Ministero della

**STUDIO LEGALE GALLEANO**

Giustizia la possibilità del riconoscimento e di una progressione professionale nonostante detti dipendenti siano costretti a svolgere mansioni superiori a quelle che dovrebbero svolgere secondo il loro formale inquadramento;

- **articolo 6**, impegno n.4, perché lo Stato italiano attraverso la sua legislazione e la sua giurisdizione non ha riconosciuto di fatto il diritto dei lavoratori “ausiliari” del Ministero della Giustizia d’intraprendere azioni collettive attraverso la reclamante USB poiché la magistratura italiana si rifiuta di ordinare al Ministero l’esecuzione degli accordi sindacali liberamente sottoscritti dal Ministero stesso;
- **articolo 10**, perché lo Stato italiano, come datore di lavoro e attraverso la sua legislazione e la sua giurisdizione, per centinaia di dipendenti “ausiliari” del Ministero della giustizia la possibilità di formarsi professionalmente “inchiodandoli” in una fascia professionale che prevede lo svolgimento di mansioni obsolete e, per lo più, inesistenti in seguito alle innovazioni tecnologiche avvenute nell’ultimo ventennio.

43. Ciascuna delle violazioni della Carta Sociale Europea innanzi segnalate sono state commesse in combinato disposto con la violazione dell’**articolo E della Carta Sociale Europea** e dell’impegno dello Stato italiano di **non discriminazione** dei lavoratori, inibendo loro il riconoscimento della professionalità acquisita in relazione alle mansioni a loro richieste e da loro fornite e la possibilità di progressione di carriera invece riconosciuta a tutti gli altri lavoratori che, negli ultimi anni, sono transitati al Ministero da altri Enti pubblici e che sono stati direttamente inquadrati nella II° area professionale in quanto destinati allo svolgimento delle mansioni previste nelle declaratorie di detta fascia.

*

Si allega al reclamo la seguente documentazione, già indicata in narrativa:

- 1- Statuto dell’USB;
- 2- Dichiarazione ARAN relativa alla rappresentatività USB
- 3- Ccnl 1998-2001 dipendenti Ministeri italiani
- 4- Ccnl integrativo 2000 Ministero Giustizia italiano
- 5- Sentenza 18.09.2014 Tribunale di Verona.
- 6- Accordo sindacale 5 febbraio 2000

**STUDIO LEGALE GALLEANO**

- 7- Accordo sindacale febbraio 2001
- 8- Accordo sindacale 10 maggio 2001
- 9- Procedimento per selezione interna versi B1
- 10- Accordo sindacale 9 febbraio 2006
- 11- Dichiarazione Tribunale di Milano 16.09.1997
- 12- Dichiarazione Tribunale di Milano 20.03.2000
- 13- Dichiarazione Procura repubblica Milano 11.11.2005
- 14- Nota di servizio Giudice di Pace 12.09.2012
- 15- Nota di servizio Giudice di Pace 26.06.2014
- 16- Nota di servizio Giudice di Pace 15.10.2014
- 17- Sentenza Tribunale di Milano 2893/2002
- 18- Sentenza Tribunal di Milano 2613/2002
- 19- Ccnl 2006-2009 dipendenti Ministeri italiani
- 20- Ccnl integrativo Ministero Giustizia
- 21- Accordo sindacale Ministero giustizia 26.04.17
- 22- Sentenza Tribunale di Roma 22.12.16
- 23- Sentenza TAR Lazio 1412/2011
- 24- Sentenza TAR Lazio 1598/2015
- 25- Sentenza Corte di appello di Firenze 826/2016

Roma, 10 luglio 2017

Daniela Mencarelli

Sergio Galleano

Ersilia De Nisco

Federico D'Elia